

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24/25 APRILE 2015

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**(art. 125-ter del Testo Unico della Finanza – D. Lgs.
n. 58 del 28 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni)**

Verona, 18 marzo 2015

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE	4
PARTE ORDINARIA	11
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.....	12
2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE	14
3) NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16
4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.....	18
5) MODIFICA AL REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	21
6) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI	25
PARTE STRAORDINARIA	32
1) STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 6, 9-BIS, 11, 20, 24, 30, 43 E 54. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.	33

PREMESSA

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24/25 aprile 2015, viene messo a disposizione, ai sensi dell'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

* * *



AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

**Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 019**

Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 24 aprile 2015 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 8, con ingresso previsto dalla porta "F" accessibile da Viale dell'Industria, alle ore 9.00 di sabato 25 aprile 2015, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2014 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie.
3. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.
5. Modifica al Regolamento d'Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità all'art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi – Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8 per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

*

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 25 marzo 2015, le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea, diverse da quelle successivamente elencate;
- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 3 aprile 2015, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d.lgs. n. 58/1998 e la Relazione sulla remunerazione. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art. 123-bis del d.lgs. n. 58/1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.078.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari, al 18 marzo 2015, ad euro 522.881.778,00, ed è rappresentato da n. 174.293.926 azioni. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 2.076.238 azioni proprie.

*

Ai fini della nomina di un Amministratore, si precisa che si dovrà procedere ai sensi dell'art. 33.5 dello Statuto Sociale designando, a seguito delle intervenute dimissioni di un amministratore residente in provincia di Vicenza già eletto nella Assemblea del 20 aprile 2013, un amministratore residente in provincia di Vicenza. Relativamente alla presentazione delle candidature, sulla base di liste, da parte dei Soci, si rammenta che, ai

sensi dell'art. 33 dello Statuto, esse possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature proposte dai Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali candidature devono essere depositate presso la sede della Società, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 30 marzo 2015.

Unitamente a ciascuna candidatura, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale deve essere depositata la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società. Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si dà atto che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, anche non tenendo conto del consigliere da eleggere, è rispondente ai requisiti normativi in materia di presenza minima di consiglieri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, nonché di composizione per genere ai sensi della l. n. 120/2011 e dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria candidatura che sarà depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 30 marzo 2015.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società.

*

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale, ferme le vigenti disposizioni normative, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale, il Collegio

Sindacale, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. Le liste, che ai sensi dello Statuto devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, devono essere depositate presso la sede sociale, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it, almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 30 marzo 2015. Nel caso in cui alla scadenza del suddetto termine sia stata presentata una sola lista, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data; in tal caso le soglie sopra indicate saranno ridotte alla metà.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società, che dovrà essere aggiornato sino al giorno effettivo di svolgimento dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista, sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta, che sarà depositata presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 30 marzo 2015.

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla l. n. 120/2011 e quindi le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra generi. In proposito, si segnala che, per il primo mandato successivo all'applicazione della richiamata legge, e quindi per quello di cui all'ordine del giorno dell'assemblea convocata, al genere meno rappresentato deve essere riservata una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci effettivi eletti.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale e rendendole disponibili sul sito internet della Società.

*

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 18 marzo 2015

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

PARTE ORDINARIA

- 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione informa che il fascicolo di bilancio, cui in questa sede si fa pieno rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), e quindi entro il 3 aprile 2015.

Propone che l'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, con la nota integrativa, della relazione sulla gestione, dei relativi dati e della proposta di destinazione del risultato, deliberi di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, con i relativi inerenti documenti, e quindi di destinare il risultato dell'esercizio secondo quanto dettagliatamente esposto nel fascicolo stesso.

* * *

**2) DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN
CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento IVASS n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, acquisito il parere positivo del Comitato per la Remunerazione, ha formulato la propria proposta in materia di politiche di remunerazione, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa ed a cui si fa in questa sede rinvio, proponendone all'Assemblea l'approvazione.

La relazione riporta altresì in specifica Sezione l'informativa richiesta relativa all'applicazione delle politiche per il 2014.

* * *

- 3) NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Si ricorda che l'Assemblea del 20 aprile 2013 aveva deliberato la nomina integrale dell'organo amministrativo per il triennio 2013, 2014 e 2015, approvando l'unica lista proposta, presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera a), dello Statuto sociale.

Nel corso dell'esercizio 2014, e precisamente il 15 maggio, il Consigliere Giovanni Sandrini ha rassegnato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi l'11 giugno 2014 ha quindi deliberato, in correlazione e in coerenza con gli accordi di partnership vigenti con Banca Popolare di Vicenza, la cooptazione, in sostituzione del dimissionario, del Consigliere Andrea Piazzetta.

Il mandato del Consigliere Piazzetta, come previsto dall'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, è pertanto in scadenza con l'Assemblea dei Soci convocata per il 24/25 aprile 2015.

Si provvederà quindi, in tale occasione, alla nomina di un amministratore per l'esercizio 2015, mediante candidature sulla base di liste, secondo le modalità sintetizzate nell'avviso di convocazione e comunque dettagliate nello Statuto, cui si fa in questa sede pieno rimando.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle candidature, sulla base di liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative da seguire per lo svolgimento degli adempimenti correlati, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

Le liste dei candidati che saranno depositate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 3 aprile 2015.

**4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL SUO PRESIDENTE E
DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI**

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 giunge a scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale, nominato con deliberazione assembleare del 21 aprile 2012.

Il Consiglio di Amministrazione esprime quindi un sincero ringraziamento ai componenti l'organo di controllo per l'opera svolta nell'interesse della Società nell'espletamento dell'incarico.

L'Assemblea dei Soci è pertanto chiamata a deliberare la nomina del Collegio Sindacale per un nuovo mandato triennale, conformemente alla disciplina in materia applicabile.

Si rammenta, in particolare, che i componenti il Collegio Sindacale di compagnie di assicurazione quotate devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle specifiche normative di riferimento. Inoltre, non possono essere nominati Sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale, da eleggere mediante voto di lista, dovrà essere formato da n. 5 componenti effettivi e n. 2 supplenti.

Si evidenzia infine che il Collegio Sindacale nominato dovrà rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente: conseguentemente, essendo questo il primo mandato in applicazione della Legge 12 luglio 2011, n. 120, dovrà appartenere al genere meno rappresentato almeno un quinto dei sindaci effettivi eletti.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative da seguire per lo svolgimento degli adempimenti correlati, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

Si informa che, ricorrendone i presupposti, relativamente alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale si procederà applicando quanto disposto dall'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 262/2005, che prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia "*nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza*".

* * *

Le liste dei candidati che saranno depositate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 3 aprile 2015.

* * *

Relativamente ai compensi per il Collegio Sindacale, si riporta di seguito la proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione, che viene sottoposta all'Assemblea:

Il Consiglio di Amministrazione, sentito in proposito anche il Comitato per la Remunerazione, avuto riguardo alle specifiche incombenze ed alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, considerato il rilevante impegno richiesto, propone che i compensi del Collegio Sindacale siano determinati in 110.000,00 euro annui lordi per ciascun componente, con una maggiorazione del 50% per il Presidente. Si propone inoltre la conferma dell'applicazione del regime dei rimborsi spese previsto per gli Amministratori ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

Agli stessi competerà, ai sensi di Statuto, anche l'indennità di presenza prevista per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

**5) MODIFICA AL REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA. DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI**

Egredi Consoci,

La modifica proposta all'art. 3 del Regolamento d'Assemblea, approvato dall'Assemblea del 20 aprile 2013, è motivata dall'esigenza di prevedere, anche in correlazione con le modifiche statuarie proposte in sede straordinaria, l'introduzione di uno specifico presidio sulle deleghe per la partecipazione all'Assemblea, volto a meglio qualificare la legittimazione del delegato.

Si propone, pertanto, che l'Assemblea approvi la modifica all'art. 3 del Regolamento d'Assemblea, che viene di seguito riportata, nella colonna di destra, a confronto con il testo attualmente vigente.

ESTRATTO REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

ARTICOLO 3

PROFILI PROCEDURALI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA, ACCESSO ED USCITE

Testo attuale	Testo proposto
<p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea.</p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali della Sede Principale e delle Sedi Collegate, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire.</p> <p>Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori.</p> <p>Spetta al Presidente verificare il diritto all'intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure le modalità di accesso, sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate.</p> <p>3. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da parte della</p>	<p>1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate almeno mezz'ora prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea.</p> <p>2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali della Sede Principale e delle Sedi Collegate, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire. In caso di delega da parte di altro Socio, il delegato deve esibire l'originale della delega accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.</p> <p>Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori.</p> <p>Spetta al Presidente verificare il diritto all'intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure le modalità di accesso, sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate.</p> <p>3. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da parte della</p>

<p>Società.</p> <p>4. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a restituire il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e le schede di votazione eventualmente consegnate all'ingresso e non utilizzate.</p> <p>5. Il Presidente dell'Assemblea dispone presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richianda, interviene per eseguirne le disposizioni.</p> <p>6. In caso di attivazione di collegamenti a distanza, il Presidente nomina un proprio delegato, anche professionista esterno alla Società, a seguire, con l'ausilio del personale incaricato, lo svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni presso le eventuali Sedi Collegate.</p> <p>7. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p>	<p>Società.</p> <p>4. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a restituire il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e le schede di votazione eventualmente consegnate all'ingresso e non utilizzate.</p> <p>5. Il Presidente dell'Assemblea dispone presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richianda, interviene per eseguirne le disposizioni.</p> <p>6. In caso di attivazione di collegamenti a distanza, il Presidente nomina un proprio delegato, anche professionista esterno alla Società, a seguire, con l'ausilio del personale incaricato, lo svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni presso le eventuali Sedi Collegate.</p> <p>7. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.</p>
---	---

- 6) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta, di seguito, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 6) all'ordine del giorno della parte ordinaria "Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa.

* * *

Egredi Consoci,

Si ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

Si propone il rinnovo dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2012, del 20 aprile 2013 e del 26 aprile 2014, prevedendo un ampliamento degli ambiti di operatività e della loro possibile portata, anche in esito ed effetto dell'aumento del capitale sociale avvenuto nell'ultima parte del 2014.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'acquisto, il *trading* e la vendita di azioni proprie sono finalizzati, e quindi opportuni ed utili, sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di *partnership* o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del *business* tipico della Società, sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, nell'interesse degli azionisti e della Società, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie può essere effettuato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (solo per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori di ogni mercato, purché tenendo conto delle quotazioni del mercato regolamentato.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

Numero massimo, la categoria e il valore delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composto da n. 174.293.926 azioni ordinarie, tutte aventi godimento regolare.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 2357, comma 1, del codice civile), degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 60.000.000 (sessanta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 5% delle azioni costituenti il capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e

successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, comunque, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile

Gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 ⁽¹⁾, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione ed assumendone in questa sede l'approvazione, risultano iscritte riserve disponibili per euro 986.455.554,44 e, in particolare, euro 799.206.472,12 ⁽²⁾ relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni.

A fronte delle azioni proprie in portafoglio, dovrà essere effettuata una appostazione contabile, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, iscrivendo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2357-ter del codice civile, una apposita "Riserva per azioni proprie in portafoglio".

Si precisa che, alla data della presente relazione, 18 marzo 2015, la Società detiene n. 2.076.238 azioni proprie, pari all'1,19% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad euro 12.107.386,80 ⁽³⁾. Le società controllate non risultano detenere azioni della Società.

Atteso che il limite previsto di azioni proprie in portafoglio non può superare, secondo la proposta formulata, il 5% delle azioni costituenti il capitale sociale, risulta verificato il rispetto della soglia limite prevista dal 3° comma dell'art. 2357 del codice civile, pari al 20% del capitale sociale.

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente della Riserva per azioni proprie in portafoglio potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, comportando tale delibera la

⁽¹⁾ Ante destinazione del risultato 2014.

⁽²⁾ Importo al 31 dicembre 2014, che tiene conto dell'allocazione di euro 3.459.381,41 da riserva acquisto azioni proprie, da aggiornare secondo quanto *infra* indicato.

⁽³⁾ Dati al 18 marzo 2015.

revoca dell'autorizzazione già concessa dall'Assemblea del 26 aprile 2014.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte ed in ogni momento entro l'arco temporale sopra indicato.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore, nel minimo, di oltre il 20% e superiore, nel massimo, di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate da intendersi, ad ogni buon conto, qui riportate, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate in coerenza e nell'ambito delle medesime finalità sopra individuate, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di acquisto e vendita delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli n. 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e n. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente ed anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite – queste ultime ove effettuate sul mercato - non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A.. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi e/o l'assegnazione in coerenza e nell'ambito delle finalità sopra individuate, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

* * *

Proposta di deliberazione

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- avute presenti le vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale
- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n. 2.076.238 azioni proprie, pari all'1,19% del capitale sociale, per un valore di riserve impiegate pari ad euro 12.107.386,80 ⁽⁴⁾, mentre le società controllate non risultano detenere azioni della Società (*)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate e per l'effetto di revocare l'autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie concessa nell'Assemblea del 26 aprile 2014, fermo e fatto salvo quanto effettuato ovvero eseguito in conseguenza della stessa.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo.

A) Acquisto di azioni proprie

a) L'acquisto potrà essere effettuato con utilizzo parziale della riserva sovrapprezzo

⁽⁴⁾ Dati al 18 marzo 2015.

ora iscritta in bilancio per complessivi euro 799.206.472,12, entro un ammontare massimo delle riserve disponibili pari ad Euro 60.000.000 (sessanta milioni), fermo restando che comunque il numero delle azioni in portafoglio non deve eccedere il 5% delle azioni costituenti il capitale sociale.

- b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.
- c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
- d) Gli acquisti e le vendite – queste ultime ove effettuate sul mercato – non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A., calcolandosi il volume medio sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.
- e) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell’osservanza delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
- f) La Società costituirà, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze. La riserva così costituita sarà mantenuta finché le azioni proprie acquistate non saranno alienate. In caso di alienazione delle azioni proprie acquistate, la riserva di cui sopra confluirà alle riserve di provenienza, ricostituendo la disponibilità per successivi acquisti entro il termine previsto dalla presente autorizzazione.

B) Trading e vendita di azioni proprie

- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell’interesse della Società.
- b) Le alienazioni delle azioni proprie acquistate potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L’alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, con l’adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

* * *

(*) I dati riportati, riferiti alla data del 18 marzo 2015, saranno aggiornati in sede di Assemblea.

PARTE STRAORDINARIA

- 1) **STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 6, 9-BIS, 11, 20, 24, 30, 43 E 54. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta di modifiche statutarie formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria "Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa e proposta di deliberazione.

* * *

Egredi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono, in particolare, dettate da esigenze di aggiornamento, anche in relazione all'intervenuto aumento del capitale sociale realizzato nel 2014, e di miglior precisazione di talune delle vigenti formulazioni.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

* * *

Art. 6

Si propone di eliminare il valore nominale delle azioni, secondo quanto consentito dalla normativa ed ormai di ampia diffusione tra le società quotate, anche di quelle cooperative, rendendo così più flessibili le operazioni di gestione del capitale.

Art. 9-bis

Si propone, alla luce dell'intervenuto aumento del capitale sociale effettuato nel 2014 e secondo quanto consentito da norme di legge applicabili in via di analogia alla nostra Società, in sostanziale coerenza con il suo spirito mutualistico, l'adeguamento a n. 300 azioni della soglia di possesso minimo azionario per l'acquisizione ed il mantenimento della qualità di socio.

Tale modifica è coordinata con quella proposta all'art. 54.

Art. 11

Si propone la facoltà per il Consiglio di eventualmente eliminare la previsione della tassa di ammissione a Socio, al fine di facilitare le procedure di ammissione e semplificare la gestione amministrativa.

L'ulteriore modifica proposta è collegata alla proposta di elevazione della soglia di possesso azionario minimo, di cui all'art. 9-bis.

Art. 20

Si propone una modifica avente finalità di precisazione espressiva.

Art. 24

La modifica proposta è collegata all'eliminazione del valore nominale delle azioni proposta all'art. 6.

Art. 30

Si propone, oltre all'eliminazione di un passaggio ormai obsoleto, l'elevazione del numero delle deleghe che ogni Socio può ricevere ai fini dell'Assemblea. Ciò, peraltro, alla luce degli indirizzi attualmente prevalenti, anche delle competenti Authorities, e della prassi delle società cooperative quotate.

Art. 43

La modifica proposta è correlata a quella prevista all'art. 9-bis.

Art. 54

La modifica proposta, in stretta correlazione con quella all'art. 9-bis, è volta ad omogeneizzare in un lasso di tempo ritenuto congruo, ad evitare eccessivi oneri per i Soci attuali, i requisiti dei Soci, prevedendo quindi un ampio termine (fino al 31 ottobre 2018) appunto per consentire e favorire l'adeguamento per i Soci che già non fossero titolari del predetto quantitativo minimo, ma sempre nell'ottica di pervenire ad una opportuna e doverosa parità di trattamento dei Soci, anche in considerazione dello scopo mutualistico della Società e dei relativi vantaggi per i Soci.

*

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

*

Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

1) le modifiche statutarie proposte agli articoli nn. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54, secondo quanto indicato nella colonna "Testo proposto", sotto riportate;

2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea ed apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte.

* * *

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Testo attuale	Testo proposto
<p>Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.</p> <p>L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;</p> <p>c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possedimenti azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.</p> <p>Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9-bis.</p> <p>In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su</p>	<p>Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, <u>prive di valore nominale.</u></p> <p>L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:</p> <p>a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;</p> <p>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;</p> <p>c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possedimenti azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante <u>incremento dell'importo del capitale sociale.</u></p> <p>Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9-bis.</p> <p>In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su</p>

<p>proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.</p> <p>In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.</p>	<p>proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce <u>il prezzo complessivo di emissione dell'azione</u>, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo.</p> <p>In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.</p>
<i>ARTICOLO 9-bis</i>	
Testo attuale	Testo proposto
<p>L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno cento azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.</p> <p>Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.</p>	<p>L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno <u>300 (trecento)</u> azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.</p> <p>Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.</p>
<i>ARTICOLO 11</i>	
Testo attuale	Testo proposto
<p>Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a</p>

<p>Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.</p> <p>Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.</p> <p>La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.</p> <p>La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.</p>	<p>Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.</p> <p>Il Consiglio può <u>prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, nonché</u> fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.</p> <p>La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno trecento azioni e provvedere al versamento dell'<u>eventuale</u> tassa di ammissione, <u>del prezzo complessivo di emissione</u> della azione eventualmente sottoscritta, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.</p> <p>La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore <u>attribuito al capitale sociale</u>, nonché i proventi relativi alla <u>eventuale</u> tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.</p>
<p><i>ARTICOLO 20</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per</p>	<p>Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:</p> <p>a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per</p>

il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con ~~gli impegni di cui agli~~ articoli 8 e 10;

c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o

il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino gli articoli 8 e 10;

c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o

soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.	soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.
--	--

<i>TITOLO III</i>	
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA	
<i>ARTICOLO 24</i>	
Testo attuale	Testo proposto
<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita; - la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 550.589.565,79 ai rami Danni e per euro 241.347.882,12 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze; - la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita; - la riserva legale è attribuita per euro 190.193.882,40 ai rami Danni e per euro 47.891.965,34 ai rami Vita; 	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita; - la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 550.589.565,79 ai rami Danni e per euro 241.347.882,12 ai rami Vita. In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze; - la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita; - la riserva legale è attribuita per euro 190.193.882,40 ai rami Danni e per euro 47.891.965,34 ai rami Vita;

<p>- la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 8.129.529,15 ai rami Danni e per euro 3.533.961,26 ai rami Vita;</p> <p>- le altre riserve sono attribuite per euro 184.360.346,85 ai rami Danni e per euro 3.039.093,47 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.</p> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>- la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 8.129.529,15 ai rami Danni e per euro 3.533.961,26 ai rami Vita;</p> <p>- le altre riserve sono attribuite per euro 184.360.346,85 ai rami Danni e per euro 3.039.093,47 ai rami Vita;</p> <p>- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;</p> <p>- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.</p> <p>Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita <u>dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli</u> eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
--	---

<p><i>TITOLO IV</i></p> <p><i>ASSEMBLEE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 30</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola</p>	<p>Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché non abbia</p>

<p>eo versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.</p> <p>Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di due Soci.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>	<p>superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.</p> <p>Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di 5 (cinque) Soci.</p> <p>La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.</p> <p>Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.</p>
---	---

TITOLO V AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE	
ARTICOLO 43	
Testo attuale	Testo proposto
Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 1000 (mille) azioni della Società.	Gli Amministratori devono essere titolari di almeno <u>3000 (tremila)</u> azioni della Società.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE	
ARTICOLO 54	
Testo attuale	Testo proposto
Le disposizioni di cui agli artt. 9, 9-bis, 11, 19 e 29 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.	<p><u>I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del [24/25 aprile 2015] che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto.</u></p> <p><u>Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del [24/25 aprile 2015], e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e</u></p>

<p>Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p> <p>Per i Soci che risultino iscritti a libro Soci successivamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2001, per i quali venisse accertata in qualunque forma la non attualità del requisito del possesso minimo di azioni di cui all'art. 9-bis, come introdotto dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2014, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla deliberazione di decadenza decorsi 90 giorni dalla data di efficacia del medesimo art. 9-bis previa comunicazione pubblica della Società con le modalità ritenute dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p>	<p><u>cento azioni per i Soci iscritti successivamente.</u></p> <p>Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p> <p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p>
---	---

* * *